

Edizione di giovedì 7 luglio 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca: aspetti critici](#)

di **Leonardo Pietrobon**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Le opportunità del “nuovo” pegno non possessorio](#)

di **Luigi Scappini**

ACCERTAMENTO

[Immobili in costruzione: “prima casa” e requisito di lusso](#)

di **Cristoforo Florio**

IVA

[La graduale abrogazione della “first sale rule” ai fini doganali](#)

di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

[Credito d'imposta Enti di Previdenza: definita la percentuale massima](#)

di **Giovanna Greco**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: le ‘competenze’ e le ‘conferme di competenza’](#)

di **Stefano Maffei**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca: aspetti critici

di **Leonardo Pietrobon**

Come noto il regime della **cedolare secca** rappresenta una **modalità impositiva alternativa** rispetto all'**ordinario assoggettamento all'Irpef** del reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo. Dal punto di vista degli adempimenti, secondo quanto stabilito **dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. n. 23/2011**, la scelta tra il regime ordinario di imposizione e la cedolare secca compete al locatore, cioè al contribuente che consegue il reddito fondiario derivante dalla locazione e, conoscendo la propria posizione fiscale, può valutarne con cognizione di causa la convenienza.

La conferma che l'esercizio dell'opzione è riservata al locatore è stabilita anche **dall'articolo 1 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7.4.2011 n. 55394**, secondo cui la stessa ***"può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate"***.

In ogni caso, si ricorda che il regime della **cedolare secca** rappresenta una **"scelta" soggettiva e non vincolata all'immobile**, nel senso che nel caso in cui l'abitazione concessa in locazione e le relative pertinenze locate insieme ad essa siano possedute da più persone fisiche in regime:

- di **comproprietà**,
- ovvero di **contitolarità del medesimo diritto reale di godimento** (usufrutto),

ciascun locatore comproprietario (contitolare) **effettua autonomamente la propria scelta**, optando o meno per l'applicazione della cedolare secca. Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la **circolare 4.6.2012 n. 20/E**, ha chiarito che nel caso in cui per un immobile in comproprietà il **contratto di locazione sia stipulato da un solo comproprietario**:

1. da un lato, **il contratto stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti** anche nei confronti del **comproprietario non presente in atti**, che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile;
2. dall'altro, anche **il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare autonomamente per il regime sostitutivo della cedolare secca**, mediante presentazione del modello RLI, allegando la documentazione attestante il titolo di comproprietà ed inviando la raccomandata al conduttore.

La possibile applicazione di differenti regimi – ordinario o cedolare secca – in relazione al medesimo contratto cointestato a più soggetti comporta delle attenzioni maggiori, rispetto ad una scelta di regime "uniforme" e condivisa.

Infatti, nell'ipotesi in cui l'opzione per il regime della cedolare secca **non sia esercitata da tutti i locatori** comproprietari (o contitolari):

- **l'imposta di bollo deve essere assolta** sul contratto **in misura piena** (per l'intero suo ammontare);
- **l'imposta di registro deve essere liquidata** e assolta **sulla quota di canone** imputabile ai locatori che non hanno optato per la cedolare secca e quando l'imposta di registro risulta inferiore ad € 67, deve comunque essere versata in misura pari al predetto importo minimo (€ 67).

Ancora, secondo quanto indicato **dall'Agenzia con la circolare 26/E/2011**, i **locatori che non hanno optato**, in relazione ai contratti pluriennali, possono **corrispondere l'imposta di registro anno per anno** o per l'intera durata contrattuale (assumendo in entrambi i casi la quota di canone annuo o complessivo proporzionale alla somma delle loro quote di possesso, ed applicando la riduzione di cui all'articolo 17 del DPR 131/1986 in caso di versamento in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto). Inoltre, i locatori che non hanno esercitato l'opzione ed il conduttore restano **solidalmente obbligati al versamento dell'imposta di registro così computata**.

In caso di revoca dell'opzione da parte dei locatori che l'avevano precedentemente esercitata, la solidarietà passiva si estende nuovamente anche a questi ultimi, ed il tributo deve essere liquidato anche sulla quota parte del canone proporzionale alla loro quota di possesso

A titolo esemplificativo, si ipotizzi la seguente situazione:

contratto di locazione di **durata annuale** avente ad oggetto un **immobile abitativo** e una pertinenza con un corrispettivo complessivo annuo di euro 15.000,00. I locatori posseggono le seguenti quote di proprietà (dell'immobile e della pertinenza):

- Bianchi possiede il 40%;
- Rossi possiede il 30%;
- Verdi possiede il 30%.
- Verdi opta per il regime della cedolare secca.

L'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione deve essere **calcolata sulla parte del canone imputabile a Bianchi e Rossi** corrispondente alle loro quote di possesso ($15.000,00 \times 70\%$) = euro 10.500,00.

Su tale importo, deve poi essere **applicata l'aliquota del 2%** al fine di determinare l'imposta di registro, pari a euro 210,00, dovuta solidalmente solo da Bianchi e Rossi, oltre che dal conduttore.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le opportunità del “nuovo” pegno non possessorio

di **Luigi Scappini**

Ai sensi dell'**articolo 2784 cod. civ.** *“Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.*

In altri termini, il **pegno** consiste in un **diritto reale** di **garanzia** che può, alternativamente, avere a **oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti** aventi ad oggetto beni mobili; inoltre, si caratterizza per il fatto che può essere **costituito** sia dal **debitore** sia da un **terzo** cui i beni appartengono.

Ma, la **caratteristica** precipua del pegno, che come visto consiste in una forma di **garanzia** sulla falsariga di quanto accade ad esempio con la fideiussione, è che si assiste allo **spossessamento** del **bene** in capo al suo proprietario.

Il Governo, con la recente conversione in legge del **D.L. 59/2016**, il cd. “Decreto banche”, introduce, con l’intento di offrire alle imprese maggiori strumenti per poter accedere al credito, uno **strumento alternativo** a quello del pegno di stampo codicistico, consistente in una sua variabile, in quanto si differenzia dall’ordinaria dazione in pegno per il fatto che il **bene** resta nella **disponibilità dell’impresa** che, si anticipa, deve obbligatoriamente essere iscritta nel Registro delle Imprese.

A dire il vero, l’evoluzione economica ha portato nel tempo all’introduzione di forme anomale di garanzia quali il pegno *omnibus* e quello rotativo.

In tale contesto, particolarmente innovativo è risultato essere il **settore agroalimentare**, poiché tale forma di pegno non possessorio ha già trovato un suo utilizzo.

Infatti, prima la **L. 401/1985** in riferimento al settore dei **prosciutti** a denominazione di origine tutelata e poi la successiva **L. 122/2001**, questa volta rivolta ai **prodotti lattiero caseari a lunga conservazione** a denominazione di origine, hanno disciplinato tale forma di garanzia.

Tali norme prevedono che i **beni**, si pensi al grana padano o al parmigiano reggiano, prodotti che necessitano di una lunga fase di invecchiamento, vengano **posti a garanzia di finanziamenti** pur **restando** nel **possesso** del debitore **impresa**, che li **deterrà** a titolo di **deposito**.

E non potrebbe essere altrimenti in quanto, ben noto è che la “maturazione” di tali prodotti

necessita la conservazione in appositi e specifici locali.

Altra caratteristica di tale forma di pegno non possessorio è che il **debitore** pignorante può **procedere** alla **vendita** dei beni a **condizione** che **anteriamente** sia stato **soddisfatto** il **creditore** pignoratizio.

Sulla falsariga di quanto sperimentato in settori specifici dell'agroalimentare, il Governo, come anticipato, ha introdotto la figura del **pegno non possessorio**, che si renderà applicabile a tutti i settori, in cui lo spossessamento del bene viene sostituito dalla previsione di un **contratto costitutivo**, da redigersi in **forma scritta**, che dovrà essere **iscritto** in un apposito **registro** tenuto, in forma **telematica**, da parte dell'**Agenzia delle entrate**. A far data da tale iscrizione, il pegno acquisirà il **grado** e diventerà **opponibile** ai **terzi**.

Importante è rilevare come tale forma di pegno non possessorio sia **concedibile** solamente in **connessione** all'accensione di un **credito**, **presente** o **futuro**, che sia **inerente** all'esercizio dell'**impresa** cui il bene si riferisce.

Inoltre, i **beni mobili** che formano oggetto del pegno, per espressa previsione di legge possono essere **esistenti** o **futuri**, **determinati** o **determinabili** anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Ma cosa accade nell'ipotesi di **inadempimento** da parte del debitore pignorante?

La norma prevede che, al verificarsi di una causa di inadempimento del debitore che comporti l'escussione coattiva del pegno, il creditore potrà **alternativamente**:

- **vendere** il bene oggetto di garanzia e trattenere l'incassato a titolo di soddisfacimento del credito o, per meglio dire, fino a copertura del credito concesso. L'eventuale eccedenza deve essere consegnata al debitore;
- **locare** il bene;
- procedere a **escussione** dei crediti o **appropriazione** dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita.

È di tutta evidenza come tale nuova forma di pegno, che prevede il mantenimento del bene nella disponibilità, sotto forma di deposito, dell'impresa, rappresenta una **forma avanzata e innovativa** a disposizione degli imprenditori, fruibile, ad esempio, in tutti quei settori dell'agroalimentare ove il prodotto, prima di essere commercializzato, necessita di una lunga fase di affinamento o stagionatura, basti pensare al **settore vitivinicolo**.

ACCERTAMENTO

Immobili in costruzione: “prima casa” e requisito di lusso

di **Cristoforo Florio**

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali ci forniscono lo spunto per ragionare sulla **decadenza dall’agevolazione “prima casa”** contestata dall’Amministrazione finanziaria a seguito della verifica del **requisito “di lusso”** dell’immobile.

Si analizzerà, in particolare, il funzionamento della predetta agevolazione nell’ipotesi della compravendita di unità abitative **in corso di costruzione/ristrutturazione**, per le quali – essendo in *itinere* i lavori al momento della compravendita – la sussistenza del requisito di lusso può verificarsi solo in un momento successivo al trasferimento della proprietà, momento che è **identificabile nell’ultimazione dei lavori**.

Potrebbe infatti accadere che, a seguito della prosecuzione dei lavori, l’immobile muti la propria destinazione urbanistica oppure che si verifichi una fusione tra più unità immobiliari che determini la nascita di un nuovo e più ampio immobile o, più in generale, potrebbero perdersi le caratteristiche “non di lusso” per effetto di successive rifiniture apportate, con conseguenti contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale casistica presenta **interessanti peculiarità sotto il profilo dell’accertamento tributario**, specialmente nelle ipotesi in cui l’atto di trasferimento immobiliare sia stato perfezionato **antecedentemente al 31 dicembre 2013** ma l’ultimazione dei lavori sia avvenuta successivamente a tale data. Ciò in considerazione del fatto che, a partire **dal 1° gennaio 2014**, è radicalmente mutato – ai fini dell’imposta di registro – il criterio di individuazione degli immobili di lusso, il tutto come meglio si dirà oltre.

Prima di addentrarci nell’esame della giurisprudenza, sintetizziamo la normativa vigente sul punto.

L’agevolazione “prima casa” consiste nella possibilità, per l’acquirente, di usufruire – in fase di acquisto di un immobile abitativo che non abbia i requisiti di lusso – di un’aliquota agevolata dell’imposta di registro e delle ipo-catastali oppure, in caso di vendita soggetta ad IVA, di una riduzione dell’aliquota IVA.

Tralasciamo in questa analisi gli altri requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione in esame e concentriamoci sugli **immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione**; si vuole in questa sede evidenziare che la normativa IVA contempla espressamente tra gli immobili che possono godere del trattamento agevolato le case di abitazione non di lusso, specificando che tra queste rientrano **anche quelle non ultimate** (Tab. A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R.

n.633/1972).

Diversamente dicasi, invece, in materia di imposta di registro, nell'ambito della quale **non è prevista un'analoga disposizione.**

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria – con un'interpretazione estensiva – ha riconosciuto l'applicazione dei **benefici “prima casa”** agli immobili in corso di costruzione **anche ai fini dell'imposta di registro** con la **circolare n. 19/E/2001**, rifacendosi all'orientamento espresso in tal senso dalla Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 9150 del 16 aprile 2000.**

Ciò è stato confermato anche dalla successiva **circolare n. 38/E/2005**, nella quale è stato chiarito che l'agevolazione “prima casa” spetta anche per gli acquisti di fabbricati “in corso di costruzione” che presentino, seppure *in fieri*, le caratteristiche delle abitazioni non di lusso, fermo restando che – nell'atto di acquisto – il contribuente dovrà dichiarare di “*non rendere l'abitazione di lusso nel prosieguo dei lavori*”.

Tuttavia, un attento esame della Nota II *bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n.131/1986 rivela che **tra le “dichiarazioni” che l'acquirente è tenuto a rendere nell'atto** di acquisto non vi è alcuna menzione della dichiarazione relativa ai requisiti di lusso (presenti o futuri) dell'immobile.

Ed invero la **CTP di Udine, con sentenza n. 44 del 15 marzo 2013**, ha dichiarato la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui l'immobile si riveli, successivamente, di lusso; ciò per il semplice fatto che non può ritenersi mendace (e, quindi, punibile) una dichiarazione che il contribuente non ha mai reso nell'atto pubblico.

Resta in ogni caso fermo il potere del Fisco di **verificare l'effettiva esistenza dei requisiti**, compreso quello riguardante la tipologia dell'immobile che dovrà risultare non di lusso. Con riguardo a tale ultimo aspetto va osservato che **il termine triennale di decadenza** degli Uffici dal potere di accertamento **decorre dalla ultimazione dei lavori.**

Ma come si fa a capire se un immobile è di lusso o meno? A decorrere dal 1° gennaio 2014, il requisito di lusso viene identificato in base all'**accatastamento dell'unità in una delle seguenti categorie catastali: A1, A8 e A9.** Laddove l'unità immobiliare appartenga ad una delle predette categorie catastali, l'immobile si considera automaticamente “di lusso”, senza necessità di effettuare alcuna ulteriore verifica. Fino al 31/12/2013, invece, rilevavano i parametri forniti dal D.M. 2 agosto 1969, il quale forniva una pluralità di casistiche per la qualificazione di lusso degli immobili; ad esempio, venivano **considerate di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240** oppure le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie.

Ciò detto, vediamo come si è orientata la giurisprudenza sul punto.

Le recenti **sentenze della CTP di Pesaro n. 418 e n. 419 del 10 maggio 2016** hanno sostenuto

che **le regole di identificazione degli immobili di lusso vigenti dall'1/1/2014 hanno effetto retroattivo** e valgono, pertanto, anche per il passato.

Tale tesi si inserisce nel solco tracciato dalla **CTR di Roma n. 4449/2015**, la quale – in relazione ad una decadenza dall'agevolazione “prima casa” per superamento dei metri quadri previsti dal D.M. del 1969 – aveva statuito che alla contestazione mossa successivamente al 1° gennaio 2014 deve applicarsi “(...) il **principio di “abolitio criminis”**, secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” (...).”.

Le tesi giurisprudenziali sopra esposte **sono alquanto discutibili**: una norma agevolativa dovrebbe essere applicata per il tempo in cui è in vigore; in altri termini, una compravendita stipulata nel 2013 (o precedentemente) deve essere soggetta alle norme agevolative allora vigenti (D.M. 2 agosto 1969); una transazione perfezionata nel 2014 va invece assoggettata alla regola del criterio della classificazione catastale sopra riportato.

Rispetto all'orientamento della giurisprudenza di merito, sono invece certamente **più condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Cassazione nell'ordinanza n. 13235/2016**, nella quale viene osservato che, in ragione della disposizione sopravvenuta che ha mutato i criteri di identificazione degli immobili di lusso, **la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più presupposto per l'irrogazione della sanzione**. Ne consegue che deve ritenersi applicabile alle ipotesi in esame il principio del *favor rei*. Pertanto, fermo restando il recupero della maggiore imposta, qualora sussista ancora la controversia sulla debenza delle sanzioni **dovrà trovare applicazione il più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto**.

Discorso diverso e più complesso è quello relativo al **momento di “ultimazione dei lavori”**; qualora infatti l'atto sia antecedente al 31/12/2013 ma l'ultimazione dei lavori sia successiva all'1/1/2014, si ritiene che vi siano i presupposti per sostenere che **occorrerà fare riferimento alle regole vigenti al momento della fine dei lavori** (e non al momento dell'atto di trasferimento). Solo in quel momento, infatti, sarà possibile capire se l'immobile sia o meno di lusso ed, evidentemente, tale verifica andrà fatta in base alla legislazione vigente in quel momento.

IVA

La graduale abrogazione della “first sale rule” ai fini doganali

di **Marco Peirola**

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina doganale – composta dal Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n. 952/2013), dal Regolamento delegato (Reg. UE n. 2446/2015), dal Regolamento di esecuzione (Reg. UE n. 2447/2015) e dal Regolamento delegato transitorio (Reg. UE n. 341/2015) – è stata prevista l'**abrogazione del metodo del “first sale price”**.

Nella previgente disciplina, l'importatore, per le merci **oggetto di più vendite successive prima della loro importazione definitiva** nel territorio comunitario, poteva assumere come valore doganale ai fini dell'applicazione dei dazi il **“prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità”** (art. 147, par. 1, comma 2, del Reg. CEE n. 2454/1993).

Tale facoltà era consentita esclusivamente nelle ipotesi in cui il valore in dogana delle merci fosse determinato in base al cd. **“valore di transazione”** (di cui all'art. 29 del Reg. CEE n. 2913/1992), sicché non risultava possibile avvalersi del metodo in esame nei casi in cui il valore doganale doveva essere calcolato secondo i **criteri alternativi** previsti dagli artt. 30-31 del Codice doganale.

Assumendo, ai fini daziari, il prezzo relativo ad una vendita anteriore a quella che dà luogo all'introduzione della merce nel territorio comunitario, l'importatore era in grado di conseguire un **legittimo risparmio degli oneri doganali**. Allo stesso tempo, l'operatore beneficiava anche di una **riduzione dell'IVA all'importazione**, siccome l'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la base imponibile è *“commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, **aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti** (...)”*.

Riguardo ai **requisiti** richiesti per l'applicazione della “first sale rule”, l'importatore doveva essere in grado di dimostrare che, rispetto alla vendita anteriore, vi fossero circostanze specifiche e pertinenti a giustificazione dell'esportazione delle merci nel territorio comunitario (art. 147, par. 1, comma 2, del Reg. CEE n. 2454/1993). Ciò significa che le merci alle quali si applica il metodo in esame dovevano essere destinate all'introduzione nel territorio comunitario **sin dalla prima cessione**.

In via di eccezione, il Comitato tecnico del Codice doganale ha precisato che, *“quale ulteriore misura di agevolazione, per «ultima vendita» si possono intendere anche le **vendite concluse quando le merci si trovano già nella Comunità europea** (ad esempio in deposito doganale)”* (commento n. 7, in doc. TAXUD/800/2002-IT). In pratica, l'importatore poteva applicare il

criterio del “*first sale price*” anche se la cessione fosse stata effettuata dopo l'introduzione delle merci nel territorio comunitario, ma **anteriamente alla loro immissione in libera pratica**.

Con l'entrata in vigore della **nuova disciplina doganale**, viene meno la possibilità di ridurre la base di commisurazione dei dazi doganali e, di conseguenza, anche dell'IVA dovuta in sede di importazione.

L'art. 128, par. 1, del Reg. UE n. 2447/2015 prevede, infatti, che “*il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale*”. Il valore di transazione deve essere assunto in riferimento all'ultima vendita utile alla dichiarazione doganale di importazione anche nel caso in cui le merci oggetto di vendita siano **in custodia temporanea o in deposito doganale**. Si richiama, in proposito, l'art. 128, par. 2, del citato Regolamento, secondo il quale, “*se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita*”.

Al fine, tuttavia, di non pregiudicare le **transazioni già concluse**, è previsto il **graduale abbandono** del metodo della regola del “*first sale price*”.

Nello specifico, l'art. 347, par. 1, del Reg. UE n. 2447/2015 stabilisce che “*il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all'art. 128, par. 1, del presente regolamento [vale a dire la vendita sulla cui base le merci sono state importate nell'Unione] se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un **contratto concluso prima del 18 gennaio 2016***”.

L'abrogazione definitiva è prevista, con effetto *erga omnes*, **dal 1° gennaio 2018**.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Dogane, con la **nota n. 69073 del 17 giugno 2016**, ha diramato la traduzione in italiano delle linee guida del valore in dogana approvate dalla Commissione europea con il doc. TAXUD/B4/2016 n. 808781.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta Enti di Previdenza: definita la percentuale massima

di **Giovanna Greco**

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** del 23 giugno 2016, è stata definita la percentuale massima del **credito d'imposta** spettante agli enti di previdenza obbligatoria ed alle forme di previdenza complementare che hanno presentato la relativa richiesta di attribuzione del credito **nel 2016, per l'anno 2015**.

La Legge di Stabilità 2015 ha riconosciuto agli **enti di previdenza obbligatoria** un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tale ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Alle **forme di previdenza complementare** è, invece, riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d'imposta.

Successivamente, con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015** sono state definite le disposizioni attuative di questa agevolazione. In particolare, è richiesta la presentazione di un'apposita **istanza all'Agenzia delle Entrate** ed è l'Agenzia stessa che, ogni anno, deve precisare la **misura del credito d'imposta spettante** ad ogni soggetto richiedente, calcolata in base al **rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo del credito richiesto nell'anno**. È importante puntualizzare che tale misura percentuale deve essere resa nota con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Con il **provvedimento del 28 settembre 2015** è stato approvato il **modello** da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta in questione e sono stati fissati i termini per la presentazione di tale modello. La richiesta va **presentata** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a decorrere dall'anno 2016, **dal 1° marzo al 30 aprile** di ciascun anno. La trasmissione della richiesta può essere effettuata direttamente tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale. La trasmissione può essere effettuata anche tramite gli **intermediari** indicati nell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri

soggetti).

L'invio della richiesta avviene utilizzando i **canali Entratel o Fisconline**. In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al richiedente, insieme alla ricezione della domanda o all'assunzione dell'incarico per predisporla, l'**impegno** a trasmetterla in via telematica all'Agenzia. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*". Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una **copia della richiesta trasmessa e della comunicazione** dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati. La **prova** della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla correttamente ricevuta. Il richiedente, dopo aver firmato la richiesta per confermare i dati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando il *software* "**Creditoprevidenza**", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Il **modello e le relative istruzioni** possono essere scaricati dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Ogni contribuente può presentare in ciascun anno **un'unica richiesta**. Se il contribuente presenta più richieste, sarà ritenuta valida l'**ultima** trasmessa entro il termine di scadenza (30 aprile).

Infine, con il provvedimento del 23 giugno 2016, è stata fissata la percentuale massima ammessa che è **pari al 100%**. Questo vuol dire che i soggetti che hanno presentato la domanda di attribuzione del credito d'imposta nel 2016 **potranno beneficiare per intero dell'agevolazione** prevista in loro favore. Le risorse che sono stanziare, infatti, coprono **interamente** l'ammontare complessivo del credito richiesto (secondo quanto risulta dalle richieste validamente presentate nel 2016).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il **modello di pagamento F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con la **risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha anche istituito il **codice tributo** che dovrà essere utilizzato nel modello F24. Si tratta del codice tributo "**6867**". Tale codice deve essere inserito nella **sezione "Erario"** del modello F24, in corrispondenza degli "*importi a credito compensati*" o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna degli "*importi a debito versati*". Nel campo "*anno di riferimento*" deve essere indicato l'anno di attribuzione del credito. L'Agenzia delle Entrate effettua **controlli automatizzati** su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è **scartato**. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite **apposita ricevuta** consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: le 'competenze' e le 'conferme di competenza'

di **Stefano Maffei**

Siamo arrivati al quinto numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

Il consiglio di oggi riguarda l'area 'Competenze' (o, se avete il profilo impostato in inglese, *skills*).

È l'area in cui indicare, appunto, una serie di competenze (almeno 15, a mio avviso) che caratterizzano il vostro lavoro e la vostra attività. Il bello di quest'area è che i vostri contatti possono con un semplice click dare una **'conferma di competenza'** (in inglese, *endorsement*) che altro non è che una 'raccomandazione soft' circa le vostre qualità. Volete alcuni esempi? Eccoli: diritto commerciale, contrattualistica, diritto penale, diritto sportivo, analisi di bilancio, *taxes*, *financial accounting* e molte altre.

Aggiungere competenze è facilissimo e io vi consiglio di **indicare solo quelle che sono già predefinite dal sistema LinkedIn**. Se iniziate a scrivere il nome di una competenza (magari in inglese), il sistema ve la "suggerisce".

Di seguito trovate **quattro consigli utili** in tema di competenze:

1. Se avete indicato una lista di competenze ma nessuno vi ha mai dato una conferma di competenza, può essere che le vostre 'competenze' non siano cliccabili. Dovete consentire alla cliccabilità nell'apposita area, cliccando sull'apposita matitina;
2. Al momento della creazione di ogni profilo, il sistema *LinkedIn* indica come predefinite alcune competenze puramente a titolo di esempio (Microsoft Word, Microsoft Exel). Toglietele, se non siete dei programmatori o degli informatici. **Aggiungete invece soltanto le competenze professionali, fiscali e legali;**
3. Capita che i vostri contatti – per amicizia – confermino tutte le vostre competenze. Ciò significa che con il tempo, anche talune competenze piuttosto irrilevanti appaiano valorizzate sul profilo. Cercate quindi di indicare **solo le competenze a cui volete dare risalto**, per evitare che fra alcuni anni 'lingua inglese' sia inversomilmente più in alto di 'Diritto commerciale';

4. Volete **ottenere più conferme di competenza**? Date un *endorsement* ai vostri contatti, e vedrete che qualcuno restituirà il favore.

*La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016): pre-iscrivetevi sul sito www.eflit.it*